



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

Prot.(vedasi stampigliatura laterale) Area II-bis

Napoli, (data del protocollo)

A mezzo posta elettronica certificata

Ai Sigg. Sindaci, Commissari straordinari e
componenti delle Commissioni
straordinarie dei Comuni dell'area
metropolitana di Napoli

LORO SEDI

e, p.c.

Al Sig. Questore

Al Sig. Comandante provinciale dei
Carabinieri

Al Sig. Comandante provinciale della
Guardia di Finanza

NAPOLI

Circolare n. 44/Ref/Reg/Amm 2020

Oggetto: Consultazioni elettorali e referendarie del 20 e 21 settembre 2020 con eventuale turno di ballottaggio, per le sole elezioni comunali, del 4 e 5 ottobre 2020 - Divieto affissioni abusive.

Con l'approssimarsi delle prossime consultazioni elettorali e referendarie, si rende necessario garantire che il confronto politico si svolga in un clima di serena e civile dialettica democratica, nella piena osservanza delle norme vigenti, e che sia tutelato l'ambiente e il patrimonio storico, monumentale e artistico.

In relazione a tale ultimo aspetto, si richiama la particolare attenzione sul divieto di affissione dei materiali di propaganda elettorale al di fuori degli appositi spazi determinati da codesti Comuni nonché il divieto di iscrizioni murali e di quelle su fondi stradali, palizzate e recinzioni (art. 1 della legge n. 212/56, così come modificata dalla legge n. 130/75) e, a maggior ragione, su monumenti e opere d'arte di qualsiasi genere, a tutela del decoro e



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo
di Napoli*

dell'estetica cittadina (art. 162 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Pertanto, ogni Amministrazione Comunale, fino al giorno della votazione, è tenuta, per legge, a provvedere alla defissione dei manifesti apposti fuori dagli spazi autorizzati, che siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico (D.Lgs. n.507/93) nonché a rimuovere ogni altra affissione abusiva o scritta ovunque effettuata (balconi di case private o all'interno di vetrine o porte a vetro dei comitati elettorali).

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 515/93, così come modificato dall'art. 1, comma 178, della legge 27/12/2006, n. 296, le spese sostenute dal Comune per la rimozione del materiale di propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali o di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.

Inoltre, in caso di violazione delle disposizioni relative alle affissioni, dovranno essere applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente (art. 15 della legge n.515/93).

Pertanto, al fine di assicurare che la campagna elettorale si svolga in modo che siano rispettati i manifesti affissi regolarmente, evitando che siano strappati, deturpati o coperti (art. 8 della legge n. 212/56, così come modificato dall'art. 6 della legge n.130/75) e vietati gli scambi e le cessioni di superfici assegnate ai partecipanti alla campagna elettorale stessa (art. 3 della legge n. 212/56, così come sostituito dall'art. 3 della legge n. 130/75), vorranno le SS.LL., nell'ambito dei rispettivi territori, adottare ogni utile iniziativa di competenza.

IL PREFETTO

(Marco Valentini)

SdM/VF